



COMUNE DI ROMENO

Provincia di Trento

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 07 Del 30/01/2023

OGGETTO: Revoca concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un assistente amministrativo - categoria C - livello base presso il servizio demografico.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 09:15 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|------------------|-----------------------|----------|
| FATTOR LUCA | SINDACO | PRESENTE |
| BOTT MARISA | ASSESSORE | ASSENTE |
| GABARDI RUGGERO | ASSESSORE-Vicesindaco | PRESENTE |
| HUELLER CRISTINA | ASSESSORE | PRESENTE |
| ROSATI DANIELE | ASSESSORE | ASSENTE |

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revoca concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un assistente amministrativo - categoria C - livello base presso il servizio demografico.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- presso il Comune di Romeno risulta vacante il posto di assistente amministrativo assegnato al servizio elettorale – anagrafe e stato civile a seguito delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente addetto;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 111 dd. 25.09.2019 si deliberava di indire una pubblica procedura di concorso per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un assistente amministrativo – categoria C – livello base – 1^a posizione retributiva da assegnare al servizio demografico del Comune di Romeno e si approvava il relativo bando di concorso;
- L'avviso di concorso pubblico, dd. 31.10.2019 prot. comunale n. 3554, per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un assistente amministrativo - categoria C - livello base presso il servizio demografico è stato pubblicato in data 31.10.2019 e le domande di ammissione al concorso dovevano pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Romeno entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.12.2019;
- con determinazione del Servizio Segreteria n. 7 dd. 30.07.2020 si ammettevano alla procedura concorsuale sopramenzionata n. 55 candidati e non si ammettevano n. 5 candidati;
- La commissione giudicatrice del concorso è stata nominata con deliberazione giuntale n. 88/2020, ma non è mai stata convocata e pertanto non sono mai state espletata le prove concorsuali;

Preso atto che dal 01.06.2017 l'amministrazione comunale ha provveduto alla copertura del posto vacante con l'assunzione di vari dipendenti a tempo determinato in attesa di trovare una soluzione definitiva.

Considerato che a causa della pandemia dovuta al Covid19 ed alle limitazioni nell'effettuare concorsi pubblici il bando di concorso pubblico di cui all'oggetto risulta bandito da più di tre anni.

Viste le modifiche apportate al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto che il bando di concorso pubblico, dd. 31.10.2019 prot. comunale n. 3554 prevedeva espressamente: L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, di sospendere o revocare la stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità, l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o l'opportunità per sopravvenute novità/modifiche normative, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o diritti di sorta.

Visto l'art. 36 “Riapertura del termine e revoca del concorso” del Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione consiliare n. 18 di data 26.04.2002 che dispone:

1. *L'Amministrazione può deliberare la proroga e la riapertura dei termini stabiliti nel bando di concorso, allorché il numero delle domande appaia, a suo giudizio, insufficiente ad assicurare esito soddisfacente del concorso.*
2. *Può inoltre, con deliberazione motivata, revocare il concorso bandito, quando l'interesse pubblico lo richieda, dandone immediata comunicazione a ciascun concorrente.*

Ritenuto quindi che il presente bando potrebbe presentare profili di criticità in quanto sono trascorsi più di tre anni dalla pubblicazione.

Atteso che l'amministrazione comunale ha effettuata una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Richiamato l'art. 97 Cost., il quale sancisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Dato atto che secondo un indirizzo condiviso oramai quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Richiamato l'art. 21 quinques della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Dato atto, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia la revoca per c.d.

sopravvenienza.

Ribadito che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato.

Atteso che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;

Rilevato che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse.

Richiamata la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione.

Ritenuto tuttavia che l'Amministrazione debba effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto.

Ritenuto, quindi, che il provvedimento di autotutela di revoca non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura in parola.

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 e dall'art. 29 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione – non seguita da alcun atto amministrativo consequenziale – non modifica tale contesto atteso che, pur se in presenza di soggetti identificati non si è in presenza di situazioni soggettive costituenti posizioni giuridiche qualificate tale per cui non appare necessaria una loro partecipazione al presente procedimento di secondo grado di revoca della deliberazione giuntale n. 111 dd. 25.09.2019 nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi.

Ritenuto inoltre che dall'approvazione e pubblicazione del bando di concorso di cui trattasi non è ancora derivata alcuna spesa a carico del Comune e che il mancato esperimento delle prove e degli adempimenti concorsuali non ha comportato l'insorgere di alcuna posizione giuridica qualificata in capo ad alcun soggetto;

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere inopportuno proseguire il concorso pubblico in oggetto;

Valutato che l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione con l'adozione del presente provvedimento di revoca è individuabile anche nel conseguire un risparmio di spese e costi derivanti dalla non necessità di dare corso alla procedura concorsuale di cui trattasi per soddisfare il fabbisogno di personale dell'Ente;

Vista la L. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinque come novellato dalla L. 15/2005;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione consiliare n. 18 di data 26.04.2002;

Visto il vigente contratto collettivo dei dipendenti dei Comuni del Trentino;

Atteso che l'adozione della presente rientra nelle competenze della Giunta comunale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile Servizio Finanziario in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Ricordato che a far data dal 1°gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di

recesso e sono usciti dall'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco";

Vista la conseguente convenzione n. 47 di rep. dd. 17.09.2019 sottoscritta dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone.

Vista la delibera consiliare n. 10 dd. 13.04.2022 di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati per l'anno 2022.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 13.04.2022 avente ad oggetto "Presa d'atto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi" approvato con delibera Giunta Unione n. 14/2022 ed estensione al bilancio 2022-2024 del Comune di Romeno;

Vista la deliberazione della Giunta n. 123 del 21.12.2022 avente ad oggetto: "Presa d'atto applicazione esercizio provvisorio e proroga Atti di indirizzo 2022 per la gestione provvisoria del Bilancio per l'anno 2023";

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile del Servizio n. 2/2022;

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 3/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di arido delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. .2009 n. 42)".

il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mrn;

il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazione DPGR 27.10.1999 n. 8/L, per quanto compatibili con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare, per le motivazioni in premessa citate, in sede di autotutela, la deliberazione della Giunta comunale n. 111 dd. 25.09.2019 nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi;
3. di revocare il concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un assistente amministrativo - categoria C - livello base presso il servizio demografico dd. 31.10.2019 prot. comunale n. 3554, procedendo alla pubblicazione del relativo avviso di revoca del bando di concorso di cui all'oggetto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sul sito internet dell'Ente e sull'Albo pretorio;
4. di dare atto che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;
5. di dare atto che il bando di cui all'oggetto prevede che la tassa di concorso non è rimborsabile;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.